



# COMUNE DI USSANA

**SETTORE :** Ufficio del Sindaco

**Responsabile:** Contini Emidio

**ORDINANZA N.** 29

**in data** 09/05/2020

**OGGETTO:**

Misure straordinarie e urgenti di contrasto e prevenzione diffusione epidemiologica da Covid-19. Disciplina della facoltà di riapertura di attività economiche sospese in ragione dell'emergenza sanitaria in atto.

## IL SINDACO

**RICHIAMATI** i provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e Dipartimento della Protezione Civile, finalizzati a contenere il diffondersi dell'infezione dal nuovo Coronavirus Covid-19, che ha determinato l'emergenza sanitaria in atto a livello nazionale, ovvero:

- Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi a partire dalla data di adozione dell'atto e, dunque, fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 3;
- DPCM 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6", pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- DPCM 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6", pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- DPCM 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6", pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- DPCM 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- DPCM 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6", pubblicato nella G.U. n. 59 del 8 marzo 2020;
- DPCM 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella G.U. n. 62 del 9 marzo 2020;
- DPCM 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. n. 64 del 11 marzo 2020;
- Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, avente ad oggetto "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario e di sostegno economico delle famiglie lavoratori e imprese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- DPCM 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. n. 76 del 22 marzo 2020;
- Ordinanze del Ministero della Salute 20 marzo 2020 e del Ministero della Salute e dell'Interno del 22 marzo 2020;
- Decreto Legge 25 marzo n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n. 79 del 25 marzo 2020;
- L'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- Il DPCM 26 aprile 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla GU Serie Generale n.108 del 27.04.2020, le cui disposizioni sostituiscono quelle di cui al DPCM 10 aprile 2020, con efficacia fino al 17 maggio 2020;

**RICHIAMATA** integralmente l'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 20 del 2 maggio 2020, recante in oggetto: "Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai

sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

**VISTI** gli articoli 23 e 24 dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 20/2020, con i quali si demanda ai Sindaci, nell'esercizio del proprio potere di ordinanza, la facoltà di disporre la riapertura di alcune delle attività economico-produttive sospese per effetto dell'epidemia da Covid-19 e, in particolare le attività dei servizi alla persona, quali parrucchieri, estetisti, tatuatori e attività simili, nonché degli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie e profumerie, subordinando tale facoltà di apertura alla preventiva verifica che nel Comune considerato, il parametro dell'indice di trasmissibilità Rt (R con t) risulti essere uguale o inferiore a 0,5. A tal fine, nello stesso articolo, si dispone che l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità, pubblica sul sito istituzionale della Regione Sardegna, con cadenza giornaliera, a partire dal giorno 8 maggio 2020, il parametro dell'indice di trasmissibilità Rt (R con t) rilevato per ciascun Comune della Sardegna;

**PRESO ATTO** dell'evolversi della situazione epidemiologica e di quanto disposto con Ordinanza n. 20 del 02.05.2020, emanata dal Presidente della Regione Sardegna, nonché con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;

**TENUTO CONTO** delle misure restrittive in vigore a livello statale e regionale, che disciplinano gli spostamenti delle persone fuori dal comune di residenza, al fine di limitare numericamente la circolazione delle persone, contenendo così il rischio di diffusione del contagio da Covid-19. Tali misure prevedono infatti, che è consentito spostarsi da un Comune all'altro, all'interno della propria regione, solo per motivi di salute, lavoro e necessità, nonché per far visita ai congiunti e per altri casi specificamente elencati. Non risulta invece consentito, recarsi in altri comuni, per fare acquisti o usufruire di servizi alla persona. Tali limitazioni consentono di ritenere che gli effetti della presente ordinanza siano circoscritti all'interno dei confini comunali e che, pertanto, il potere ordinatorio riconosciuto in capo al Sindaco possa essere esercitato;

**RITENUTO**, per quanto sopra, di dover consentire, con decorrenza 11 maggio 2020:

- La riapertura delle attività inerenti servizi alla persona quali a titolo esemplificativo, parrucchiere, acconciatore, barbiere, estetista e tatuatore;
- La riapertura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di abbigliamento, anche intimo, le calzature, gli articoli da gioielleria e di profumeria e altre attività commerciali simili, come le rivendite di merceria, articoli da regalo e per la casa.

**PRECISATO** che la riapertura anticipata viene stabilita allo scopo di dare sostegno alle attività produttive e ripristinando i servizi in favore della popolazione, sulla base di valutazioni di opportunità e ragionevolezza da intendersi già effettuate nella richiamata ordinanza regionale, per la cui concreta applicazione vengono demandate alle autorità amministrative locali le conseguenti considerazioni circa la sussistenza delle condizioni applicative pratiche, pur con tutte le prescrizioni e condotte necessarie a scongiurare il pericolo della diffusione del contagio;

**VISTA** la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, art. 32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;

**VISTO** il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e, in particolare, le disposizioni di cui agli articoli 50;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

## **ORDINA**

**Per le motivazioni indicate in premessa, a far data dall'11 maggio 2020, è consentita la riapertura di tutte le attività economico produttive e di servizio alla persona, contemplate negli articoli 23 e 24 dell'ordinanza del PGR n. 20 del 2 maggio 2020, ovvero:**

**1. L'apertura delle attività inerenti i servizi alla persona**, quali i saloni di parrucchieri, estetisti, tatuatori e altre attività simili, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

- a) L'accesso ai locali potrà avvenire solo previo appuntamento e direttamente per essere serviti, con esplicito divieto di sostarvi sia all'interno per qualsiasi altra ragione sia all'esterno in attesa di farvi ingresso;
- b) Le postazioni di lavoro all'interno delle strutture potranno essere utilizzate esclusivamente in modo da garantire sempre una distanza di almeno due metri tra persone;

c) Dopo ogni singolo servizio, le postazioni, le superfici, le attrezzature e gli strumenti utilizzati dovranno essere accuratamente igienizzati con l'utilizzo di idonei prodotti sanitari. Per la protezione dei clienti, potranno essere utilizzati solo teli, camici o asciugamani monouso;

d) Gli operatori ed i clienti all'interno delle strutture hanno l'obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e di guanti. Per l'effetto, resta vietata l'esecuzione di trattamenti che prevedano un contatto diretto con la bocca, le narici o a zona oculare e perioculare dei clienti, quali – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo – il taglio e la regolazione di baffi e/o barba, la depilazione del contorno labiale, l'iniezione di filler per il soft-lifting naso-labiale, la sistemazione di ciglia e sopracciglia e simili;

e) Dopo ogni chiusura dell'esercizio e comunque prima della successiva riapertura, i locali devono essere adeguatamente sanificati con prodotti certificati. Sono fatti salvi eventuali protocolli o linee-guida adottate in senso più restrittivo a livello nazionale con le rispettive associazioni di categoria.

**2. L'apertura degli esercizi commerciali di vendita** di abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie e altre attività simili, nel rispetto del distanziamento personale e del divieto di assembramento. In particolare, l'accesso al negozio dovrà essere consentito ad un numero di clienti non superiore al numero di addetti alla vendita e comunque in modo tale da garantire costantemente la distanza di almeno 2 metri tra persone. Gli operatori ed i clienti all'interno delle strutture hanno l'obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e, preferibilmente, di guanti. Gli ambienti andranno opportunamente arieggiati tra un turno e l'altro di accesso al negozio ed infine sanificati prima della successiva riapertura. I titolari degli esercizi sono responsabili della sanificazione dei prodotti che siano stati misurati o comunque siano venuti a contatto con altri clienti, preventivamente alla loro rimessa in vendita. I titolari dell'esercizio devono, altresì, mettere a disposizione dei clienti, prima e dopo l'accesso, idonee soluzioni idroalcoliche per l'igienizzazione delle mani.

3. Per quanto non espressamente stabilito e disciplinato, si rimanda alla normativa generale di carattere nazionale e regionale, nonché alle norme speciali emanate in ragione dell'emergenza sanitaria in atto.

## **DISPONE**

- che la presente ordinanza produrrà i suoi effetti dal 11/05/2020 qualora l'indice Rt, riferito al Comune di Ussana, sia inferiore o uguale a 0,5;
- che la presente ordinanza è revocata immediatamente:
  - o nel caso l'indice Rt (R con t) rilevato per il Comune di Ussana risulti al di sopra del valore di 0,5;
  - o nel caso di revoca dell'Ordinanza del presidente della Regione Autonoma della Sardegna n° 20 del 2 maggio 2020;

## **DISPONE ALTRESI'**

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Ussana e ne sia data massima diffusione;
- la notifica della presente ordinanza mediante pubblicazione nell'albo online e nel sito internet istituzionale;
- di demandare al Comando della Polizia Locale, ai Carabinieri, al Corpo Forestale, alle Forze di Polizia e a chiunque altro spetti, di farla applicare e rispettarne la scrupolosa osservanza da parte degli operatori economici e della popolazione.
- che copia della presente ordinanza sia notificata a:
  - o Prefetto UTG di - CAGLIARI;
  - o Comando Stazione dei Carabinieri - Monastir;
  - o ATS Sardegna – CAGLIARI
  - o Protezione Civile regionale – CAGLIARI
  - o Assessorato Regionale Sanità - CAGLIARI

## **INFORMA**

che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Sardegna, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di piena conoscenza.

**IL SINDACO**

Rag. Emidio Contini

